



Comune di San Bassano Provincia di Cremona

I.M.U.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Approvato con delibera di C.C. n. 26 del 29.10.2012

INDICE

Art. 1	Oggetto	Pag. 3
Art. 2	Abitazione principale	Pag. 3
Art. 3	Pertinenze	Pag. 3
Art. 4	Detrazioni figli	Pag. 3
Art. 5	Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari	Pag. 3
Art. 6	Caratteristiche di fatiscenza fabbricati ai fini della riduzione per fabbricati inagibili ed inabitabili	Pag. 3
Art. 7	Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili	Pag. 4
Art. 8	Immobili utilizzati dagli enti non commerciali	Pag. 4
Art. 9	Obblighi del contribuente ed attività di controllo	Pag. 4
Art. 10	Rimborsi e compensazione	Pag. 4
Art. 11	Attività di recupero	Pag. 5
Art. 12	Versamenti minimi	Pag. 5
Art. 13	Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento	Pag. 5
Art. 14	Entrata in vigore del regolamento	Pag. 5

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, e agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e dall'articolo 4 del D.L. 16/2012.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 – Abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

Art. 3 – Pertinenze

1. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità per pertinenza per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Art. 4 – Detrazioni figli

1. La detrazione per figli conviventi prevista sull'Imposta dovuta per abitazione principale si applica fino al compimento dei 26 anni entro il 31/12 dell'anno d'imposta, per gli anni previsti dalla normativa vigente.

Art. 5 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.

Art. 6 – Caratteristiche di fatiscenza per i fabbricati inagibili od inabitabili

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
Ad integrazione dell'articolo 13, comma 3, seconda parte del D.L. 201/2011 come integrato dal D.L. 16/2012 si precisa che:
 - sono considerati inagibili od inabitabili i fabbricati che prevedono un notevole degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti e quelli che presentano una

obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria);

- trattasi quindi di fabbricati il cui ripristino è sottoposto ad interventi di recupero a norma dell'articolo 27, comma 1 lettere c)-d)-f) della legge regionale n. 12/2005 e successive modificazioni.

2. Non possono considerarsi inagibili od inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici.

3. L'inagibilità o inabilità può essere accertata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal contribuente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante l'Ufficio Tecnico oppure mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.

4. La riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tecnico comunale oppure dalla data indicata nella dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità presentata al Comune.

Art. 7 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile dell'area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in comune commercio così come risultante da atto pubblico o perizia giurata e comunque in misura non inferiore ai valori venali determinati con apposita delibera.

2. Non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta e il contribuente non avrà diritto ad alcun rimborso qualora l'imposta versata sia stata calcolata considerando il valore venale in comune commercio così come risultante da atto pubblico o perizia giurata e comunque in misura non inferiore ai valori venali determinati con apposita delibera.

Art. 8 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, compete esclusivamente per i fabbricati utilizzati e posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dagli enti non commerciali.

2. Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dalle O.N.L.U.S. che operano sul territorio comunale.

Art. 9 - Obblighi del contribuente ed attività di controllo

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10 - Rimborsi e compensazione

1. Il provvedimento di rimborso deve essere emesso entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori ad € 10,00.

Art. 11 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 12,00.

Art. 12 - Versamenti minimi

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 3,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 13 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento alle condizioni di seguito indicate:
 - L'importo da porre in rateizzazione deve essere superiore ad euro 500,00;
 - La rata minima non deve essere inferiore ad euro 50,00;
 - Rate mensili per la durata massima di 12 mesi;
 - Per importi superiori ad euro 10.000,00 l'accoglimento della istanza è subordinato alla presentazione di garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa;
 - Inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - Decadenza del beneficio concesso nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata.
2. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi.
3. In caso di mancato pagamento di una rata:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c) l'importo non può più essere rateizzato.

Art. 14 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto dal 1° gennaio 2012.